

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°41 del 28.05.1999

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per lo svolgimento dei referendum consultivi previsti dall'art. 41 dello Statuto.
2. Nel caso di referendum richiesto ad iniziativa consiliare non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 6, 7, 8 e 12 del presente regolamento

Art. 2
Consultazioni

1. Le consultazioni referendarie possono tenersi solo nel periodo Ottobre/Maggio e nel limite di una tornata l'anno.
2. Il giorno prescelto deve essere individuato fra le domeniche successive al 90° giorno dal provvedimento del Sindaco che indice il referendum.
3. In occasione di ciascuna tornata referendaria possono essere sottoposti a votazione fino a 5 quesiti da qualunque soggetto proposti.
4. Le proposte di referendum non possono essere presentate nel periodo Luglio/Agosto di ciascun anno.
5. Le operazioni di votazione dovranno essere espletate in un solo giorno e gli orari di voto e l'ubicazione dei seggi saranno stabiliti con determina del Responsabile dell'ufficio elettorale dopo l'indizione del referendum in base al numero dei quesiti presentati.

Art. 3
Iniziativa dei Referendum

1. Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, i referendum consultivi possono essere indetti su iniziativa:
 - a) del Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica
 - b) su richiesta degli elettori del Comune, nella percentuale stabilita dallo stesso art. 41 dello statuto
2. La delibera del Consiglio Comunale di promozione dell'indizione o dell'ammissibilità del referendum, dovrà approvare l'esatto testo del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare

Art. 4
Comitato Promotore

1. Nel caso di referendum di iniziativa popolare deve costituirsi un Comitato Promotore, composto da non meno di n. 35 elettori, che deposita la richiesta di referendum presso la Segreteria Comunale, corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso, in capo ai membri del Comitato, dei requisiti di cui al successivo art. 6 comma 3.
2. La richiesta di referendum deve contenere in maniera chiara ed inequivocabile il quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare.
3. Le firme dei facenti parte del Comitato Promotore devono essere autentiche con le modalità di cui al successivo art. 6, 4° e 6° comma, a meno che non siano apposte di fronte al Segretario Comunale, dipendente addetto a ricevere la richiesta, ai sensi dell'art. 3, 11° comma, della 127/1997.

4. Nella richiesta deve essere indicato il nominativo della persona cui verranno notificate le comunicazioni relative al referendum.
5. Del deposito si dà atto a cura del Segretario Comunale mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente l'elezione del domicilio nel Comune da parte dei presentatori.
6. Il verbale è redatto in duplice originale, la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario Comunale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.
7. Dell'avvenuto deposito della richiesta è dato annuncio all'Albo Pretorio del Comune entro il giorno successivo.

Art. 5

Valutazioni di ammissibilità

1. Le valutazioni di ammissibilità della richiesta referendaria attiene a:
 - a) regolarità della richiesta di referendum
 - b) ammissibilità della materia, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 41 dello Statuto.
2. Sull'ammissibilità del Referendum si pronuncia, entro 30 giorni dal deposito, Il Consiglio Comunale sentito il parere del Segretario Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza. Con tale deliberazione, qualora siano rilevate irregolarità, è disposta la relativa contestazione ai promotori.
3. Il Consiglio procede alla valutazione dell'ammissibilità della materia se, in base alle deduzioni dei promotori, da depositarsi entro 5 giorni, ritiene ammissibile la richiesta, decidendo definitivamente. La deliberazione sull'ammissibilità deve essere immediatamente notificata al referente designato dai promotori.

Art. 6

Raccolta delle firme dei sottoscrittori

1. Il Comitato Promotore, predispone i moduli per la raccolta delle firme per i referendum ammessi.
2. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli aventi dimensioni uguali a quelle della carta bollata. Ognuno di essi deve riportare all'inizio della prima facciata il testo delle proposte da sottoporre a consultazione popolare e gli estremi della eventuale deliberazione di ammissione del Consiglio Comunale. I moduli devono altresì contenere appositi spazi per la registrazione delle generalità dei sottoscrittori (nome, cognome luogo e data di nascita, via di residenza), per l'apposizione delle firme, per l'indicazione del numero di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali del Comune di Sogliano, per l'autenticazione delle firme quando necessaria e per la certificazione da parte del responsabile dell'Ufficio Elettorale dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali.
3. Sottoscrittori della richiesta di referendum possono essere tutte le persone residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e che siano iscritte nelle liste elettorali del Comune di Sogliano così come risulta dall'ultima revisione dinamica o semestrale.
4. Le firme dei sottoscrittori, nel numero minimo del 30% degli elettori del Comune calcolati come indicato nel comma precedente, devono essere autenticate dal Segretario Comunale, o da un notaio o da un funzionario incaricato dal Sindaco con le modalità di cui all'art. 20 della L. n. 15/68.
5. Per ogni nominativo il Responsabile dell'Ufficio Elettorale indicherà, su richiesta dei promotori, il numero di iscrizione nelle liste elettorali e certificherà l'iscrizione nelle liste stesse.

6. Sia la certificazione di cui al comma precedente che l'autenticazione delle firme, quando necessaria, possono essere collettive. L'autenticazione deve indicare le firme contenute nel foglio.

Art. 7
Deposito delle firme

1. I moduli completi come indicato nel precedente articolo, devono essere depositati, a cura del Comitato Promotore ed in un'unica soluzione, presso il Segretario Comunale entro il termine improrogabile di 45 giorni dalla data di notifica della deliberazione di ammissibilità della richiesta di referendum, se preventivamente chiesta.
2. Il deposito deve essere effettuato da almeno 2 promotori, i quali dichiarano il numero di firme che appoggiano la richiesta.
3. Del deposito, a cura del Segretario Comunale, si dà atto mediante processo verbale, con modalità stabilite dall'art. 4, 5° e 6° comma.

Art. 8
Commissione di valutazione

1. E' istituita presso la Segreteria Comunale una Commissione di valutazione composta da:
 - Segretario Comunale, che la presiede
 - Responsabile Settore Affari Generali
 - Responsabile Settore Servizi Demografici

La Commissione di valutazione ha il compito di vigilare e controllare su tutta la procedura referendaria ed inoltre:

- verifica le firme dei sottoscrittori del referendum
- decide in merito alle schede contestate
- provvede alla proclamazione dei risultati

Art. 9
Verifica di regolarità

1. Il Consiglio Comunale, sentito il parere del Segretario Comunale, verifica entro i 30 giorni successivi al deposito, che la richiesta di referendum, corredata dalle relative firme, sia conforme all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 10
Indizione dei referendum

1. La decisione del Consiglio Comunale di ammissione definitiva del referendum è immediatamente comunicata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, indice il referendum fissandone contestualmente la data, secondo quanto previsto dal precedente articolo 2 commi 1 e 2.
2. Il provvedimento del Sindaco che indice il referendum è pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso sul territorio comunale il quarantacinquesimo (45°) giorno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali. La pubblicazione si protrae fino al termine delle operazioni referendarie.
3. Il provvedimento del Sindaco è altresì notificato, quando del caso, al referente dei promotori.

Art. 11

Informazione sui quesiti referendari da parte della amministrazione comunale

1. L'informazione sui quesiti referendari, sui giorni e sugli orari di votazione, sui luoghi di riunione degli elettori e sulle modalità di votazione verrà effettuata con spese a carico dell'Amministrazione Comunale a partire dalla pubblicazione del provvedimento che indice il referendum.
2. Essa potrà essere effettuata con tutti i mezzi a disposizione.
3. In particolare potranno essere utilizzate inserzioni per un solo giorno sui quotidiani a tiratura locale, su reti televisive ad ambito locale fra quelle di maggior ascolto, su radio a livello locale.
4. La promozione effettuata con altri mezzi (per es. utilizzo dei reti telematiche a disposizione dell'Amministrazione, di cartellonistica pubblicitaria) potrà essere svolta, invece, per tutto il periodo antecedente il primo giorno delle elezioni.
5. Comunque tutte le forme di informazione dovranno essere concordate fra l'Amministrazione Comunale e i promotori del referendum, sulla base di apposito protocollo d'intesa. In caso di contrasto prevarrà il parere dell'Amministrazione Comunale.

Art. 12

Sospensione della procedura referendaria

1. Tutte le attività, le operazioni ed i termini relativi al referendum sono sospesi:
 - a) nei quattro mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale; nei quattro mesi successivi all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale;
 - b) in caso di sospensione del Consiglio Comunale: per la durata della sospensione;
 - c) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i tre mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - d) nel caso di sopravvenuta convocazione dei comizi elettorali, disciplinati da leggi della Repubblica e della Regione, dal quarantacinquesimo giorno precedente al quarantacinquesimo giorno successivo allo svolgimento delle consultazioni stesse, salvo i casi consentiti dalla legge per lo svolgimento contemporaneo di consultazioni. In tal caso, con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, verranno regolamentate le modalità di svolgimento del referendum locale anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il Sindaco ordina la sospensione delle operazioni in corso, informando la popolazione mediante affissione di pubblico manifesto.
3. La nuova data per lo svolgimento del referendum consultivo è fissata dal Sindaco entro 30 giorni dal venir meno della causa di sospensione.

Art. 13

Revoca

1. Qualora, successivamente alla data di indizione dei comizi elettorali, intervenga un provvedimento che accolga i principi ispiratori della richiesta di referendum, o che comunque renda non più attuale tale richiesta, il Sindaco revoca il provvedimento di indizione del referendum previa deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 14
Propaganda referendaria

1. La propaganda referendaria potrà essere effettuata a decorrere dal trentesimo (30°) giorno antecedente la comunicazione dei comizi elettorali.
2. Nessuna forma di propaganda referendaria è consentita nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni.
3. Possono prendere parte alla campagna referendaria:
 - Il Comitato promotore del referendum;
 - I partiti ed i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale;
 - I soggetti, le associazioni ed i gruppi aventi finalità politiche, sociali, culturali, ricreative, e sportive purchè costituiti prima della data di deposito del quesito referendario ai sensi dell'Art. 4.
4. Le forme di propaganda referendaria consentite sono quelle previste dalla normativa statale per le elezioni politiche, amministrative e per le consultazioni referendarie.
5. La propaganda a mezzo manifesti, stampati giornali, murali e simili è consentita unicamente negli spazi opportunamente istituiti dalla Giunta in analogia con quanto previsto per le consultazioni referendarie statali e regionali tenuto conto del numero delle consultazioni e delle richieste di assegnazione spazi pervenute.
6. I soggetti di cui al precedente comma 3 che intendano partecipare alla campagna referendaria attraverso manifesti e simili devono rivolgere domanda alla Giunta Comunale entro il trentaquattresimo (34°) giorno per gli spazi di affissione individuati che verranno assegnati senza distinzione tra propaganda diretta e indiretta.
7. E' data facoltà alla Giunta Comunale di accorpare più istanze che provengano anche da soggetti diversi, ma che sostengano la stessa scelta.
8. Coloro che intendono ottenere la disponibilità di aree pubbliche o di sale appositamente individuate per effettuare forme di propaganda referendaria, debbono presentare domanda al Comune non prima del quinto (5°) e non oltre il secondo (2°) giorno antecedente la data dell'iniziativa. L'assegnazione viene fatta gratuitamente, tenendo conto dell'ordine di presentazione delle domande.
9. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni della normativa statale riguardante la propaganda elettorale per le elezioni politiche, amministrative e per le consultazioni referendarie.

Art. 15
Procedimento referendario

1. Responsabile del procedimento referendario in ogni fase e fatti salvi gli adempimenti riservati ad altri organi è il Responsabile del Servizio Elettorale.
2. Alla votazione per il referendum hanno diritto di partecipare, con voto diretto, libero e segreto tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano cittadini in possesso dei requisiti per eleggere il Consiglio Comunale.
3. Il corpo elettorale è costituito da tutti gli elettori risultanti alla data dell'ultima revisione.
4. Il numero, la sede, la circoscrizione delle sezioni elettorali sono determinati dal Responsabile del Servizio Elettorale anche in deroga alle norme di legge vigenti in materia.
5. L'Ufficio Elettorale Comunale redige copia delle liste degli aventi diritto al voto, autenticate per conformità dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale, da consegnarsi ai Presidenti di seggio.

Art. 16
Certificati Elettorali

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali verranno compilati su apposito modello predisposto dall'Ufficio Elettorale Comunale ed inviate agli interessati tramite recapito all'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza, cui è fatto obbligo di distribuzione ai singoli membri, a mezzo del servizio postale o con altro mezzo di consegna, senza occorrenza della formalità della notificazione, entro e non oltre il decimo giorno precedente la data della votazione.
2. I certificati non recapitati, per qualsiasi ragione, potranno essere ritirati presso l'Ufficio Elettorale Comunale nelle ore d'ufficio o nelle ore di apertura dei seggi.
3. In caso di smarrimento o di mancato recapito l'interessato potrà richiedere un duplicato del certificato.

Art. 17
Composizione e funzionamento degli uffici elettorali di sezione

1. L'Ufficio elettorale di Sezione è composto dal Presidente e da due scrutatori di cui, a scelta del Presidente, uno assume le funzioni del Vicepresidente, l'altro di Segretario. In caso di contemporaneo svolgimento di tre o più referendum l'ufficio elettorale di sezione è composto dal Presidente e da tre scrutatori.
2. Gli uffici di sezione competenti sui luoghi di cura saranno composti da tre scrutatori.
3. L'Ufficio si costituirà di norma alle ore 6.30 (sei e trenta) del giorno prescelto per la votazione per il compimento degli adempimenti preliminari e le operazioni di voto avranno inizio non appena ultimate le operazioni preliminari, comunque non oltre le ore 8 (otto), e si concluderanno alle ore 20 (venti).
4. Saranno ammessi al voto gli aventi diritto che all'ora di chiusura saranno presenti all'interno del seggio.
5. Il seggio proseguirà, quindi, con le operazioni di scrutinio e di registrazione dei risultati su appositi verbali predisposti dall'Ufficio Elettorale Comunale, cui dovranno essere recapitati unitamente a tutti gli altri atti e documenti.
6. La vigilanza ai seggi sarà esercitata dal Corpo di Polizia Municipale e da altri agenti di forza pubblica.
7. Alle operazioni di votazione dovranno essere presenti almeno due membri del seggio.

Art. 18
Rappresentanti dei gruppi consiliari e promotori

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante dei gruppi consiliari del Comune nonché un rappresentante dei promotori del referendum.
2. Alle designazioni dei predetti provvede il capogruppo consiliare o la persona appositamente incaricata dai promotori nell'atto di richiesta definitiva di referendum.
3. Le designazioni potranno essere presentate direttamente al Presidente di Seggio, in qualsiasi momento.

Art. 19
Presidente del seggio e scrutatori

1. La nomina dei Presidenti di Seggio è effettuata con determina dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale e comunicata agli interessati entro il quindicesimo giorno dalla data della votazione.

2. La nomina sarà effettuata attingendo tra i nominativi inseriti nell'alto dei Presidenti di Seggio dando precedenza a coloro che hanno svolto l'incarico nelle ultime consultazioni elettorali.
3. Gli scrutatori sono nominati con determina dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale tra i cittadini iscritti nell'albo di cui alla Legge n. 120 del 30 aprile 1999, mediante sorteggio.
4. Nel caso in cui, nel giorno della votazione, venga a mancare qualcuno dei designati si provvede alla sua sostituzione mediante nuova designazione del Responsabile dell'Ufficio Elettorale.
5. Ai membri del seggio spettano i compensi previsti dalla Legge n. 70 del 13 marzo 1980 e successive modifiche in vigore per il triennio , ridotti di un terzo.
6. Le loro funzioni ed i compiti, ivi compresi i rappresentanti dei gruppi consiliari e dei promotori, sono quelli determinati dal D.P.R. 30.03.1957 N. 361 e successive modifiche.

Art. 20

Materiali dei seggi

1. Prima della costituzione del seggio il Responsabile dell'Ufficio Elettorale provvede a far consegnare a ciascun Presidente del Seggio:
 - a) il bollo della sezione;
 - b) un esemplare della lista degli elettori della sezione;
 - c) una copia del manifesto di convocazione dei comizi contenente il quesito oggetto del referendum;
 - d) l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori;
 - e) il pacco delle schede;
 - f) un'urna per ogni referendum;
 - g) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto;
 - h) il verbale delle operazioni;
 - i) il materiale di cancelleria.

Art. 21

Schede

1. La scheda di votazione per il referendum avrà le caratteristiche risultanti dal modello allegato al presente regolamento, di cui fa parte integrante.
2. La scheda contiene il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. Chi ha diritto al voto, vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.

Art. 22

Disciplina delle operazioni di voto

1. Dopo la costituzione del seggio, il Presidente cura:
 - a) La verifica della corrispondenza numerica delle schede consegnate
 - b) La vidimazione delle schede da parte di uno scrutatore
 - c) La timbratura delle schede.
2. Dichiarata aperta la votazione, gli aventi diritto sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione previa consegna del certificato elettorale.
3. Gli aventi diritto al voto devono essere identificati mediante:
 - Carta d'identità o altro documento munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione;
 - Conoscenza diretta di uno dei membri del seggio;
 - Conoscenza da parte di un altro elettore del Comune, noto al seggio, il quale firmerà nella colonna di identificazione della lista sezionale.

4. L'espressione del voto deve avvenire nella cabina di voto di cui è dotato il seggio.
5. Nel caso in cui, per impedimento fisico, l'aveute diritto al voto non possa accedere alla cabina, è ammesso a votare purchè sia garantita la segretezza dell'espressione del voto stesso. Il Presidente adotterà gli idonei accorgimenti.
6. Qualora l'aveute diritto al voto sia impedito nella materiale espressione del voto, in particolare per impedimento alla vista o agli arti superiori, potrà esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un altro elettore di fiducia.
7. Per l'esercizio di tale facoltà, l'aveute diritto al voto dovrà esibire al Presidente del Seggio un certificato medico (del Servizio Igiene Pubblica A.U.S.L.) attestante la causa dell'infermità.
8. Nessun aveute diritto al voto può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito.
9. Sul certificato dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione da parte del Presidente del seggio nel quale l'aveute diritto al voto di fiducia ha assolto tale compito.

Art. 23

Votazione dei ricoverati in luoghi di cura

1. I ricoverati nei luoghi di cura possono votare presso il luogo di degenza.
2. Allo scopo, il Presidente di seggio che ha la competenza territoriale, si recherà con un altro scrutatore nel luogo di cura per consentire l'esercizio del voto ai degenti che ne manifestassero la volontà, purchè provvisti del certificato elettorale.
3. Le schede votate, chiuse in una busta, saranno immerse nell'urna in occasione del rientro nel seggio.

Art. 24

Operazione di scrutinio

1. Al termine della votazione, prima dello scrutinio, l'Ufficio Elettorale di Sezione procede al riscontro del numero dei votanti.
2. Quindi, il Presidente chiude in una busta le schede avanzate, non utilizzate, ed i certificati elettorali di coloro che hanno preso parte alla votazione nonché le liste di sezione.
3. Detta busta viene sigillata e firmata da tutti i membri del seggio.
4. Dopo aver aperto l'urna si procede allo scrutinio.
5. Le schede votate vengono aperte dal presidente che annuncia ad alta voce il risultato del voto. Uno scrutatore provvede alla annotazione del voto sulle tabelle di scrutinio.
6. Nel caso sorga contestazione, la scheda è inclusa in un'apposita busta.
7. La decisione in merito sarà assunta dalla Commissione di Valutazione.
8. Di tutte le operazioni svolte è presa nota nel verbale.

Art. 25

Validità del referendum e accoglimento della proposta

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà più uno degli elettori, la proposta referendaria è approvata se riporta la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Art. 26

Proclamazione dei risultati

1. La commissione di Valutazione nel giorno successivo alla consultazione referendaria provvederà in pubblica adunanza all'accertamento del numero totale dei votanti.

2. Quindi, nella sola ipotesi di partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto, la Commissione proclamerà il risultato complessivo dei voti favorevoli e dei contrari, previa definizione dei voti contestati.
3. Delle operazioni di cui sopra è redatto processo verbale che verrà immediatamente rimesso al Sindaco per i conseguenti rilevamenti.

Art. 27

Pubblicazione dei risultati

1. L'esito del referendum verrà reso noto al pubblico mediante affissione di apposito manifesto all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici entro 15 giorni dalla proclamazione del risultato.
Potranno essere utilizzate anche pubblicazioni su stampa locale.

Art. 28

Adempimenti conseguenti il referendum

1. Se il referendum raccoglie l'assenso della maggioranza dei partecipanti, la Giunta o il Consiglio, in relazione alle rispettive competenze, debbono essere convocati per l'esame dei risultati del referendum e l'eventuale assunzione di provvedimenti conseguenti entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati.

Art. 29

Ufficio elettorale comunale

1. L'ufficio Elettorale Comunale cura l'organizzazione tecnico-operativa del referendum.
2. Il responsabile del servizio elettorale con apposita determinazione provvederà alla costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale.
Il personale facente parte dell'Ufficio, sarà autorizzato a svolgere lavoro straordinario, sia nel periodo successivo alla data di convocazione dei comizi e fino al quinto giorno successivo alla convocazione, sia nel periodo precedente per agevolare il procedimento di raccolta delle firme.

Art. 30

Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum consultivi sono a carico del Comune.
2. Agli oneri di istituto derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede in sede di indizione deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 31

Norme generali di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano in quanto compatibili, le norme della legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni.